

Falconara M.ma, 10 Agosto 2023 Prot. 882/2023

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA FNERGETICA

DVA-Div II

VA@PEC.mite.gov.it

e p.c. ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**ARPAM** 

Direzione Generale
<a href="mailto:arpam@emarche.it">arpam@emarche.it</a>
Area Vasta Nord – Servizio Territoriale Ancona
<a href="mailto:arpam.avnord@emarche.it">arpam.avnord@emarche.it</a>

Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di Ancona prot.procura.ancona@giustiziacert.it

RIFERIMENTO: DM n. 171 del 11/05/2018 e s.m.i.- Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ad "api

raffineria di ancona" S.p.A. per l'esercizio delle istallazioni presso il sito di Falconara

M.ma.

OGGETTO:

Riscontro a nota MASE prot. 123759 del 27/07/2023 "Diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. prot. n. 46016 del 27/03/2023 inerente alla gestione dei rifiuti. Rinnovo diffida in merito alla indicazione delle quantità massime stoccabili nell'area di deposito temporaneo."

La presente al fine di ripercorrere l'iter che ha condotto Codesto Ministero al rinnovo della diffida in merito alle quantità massime stoccabili nell'area di deposito temporaneo, con la richiesta di disporne l'inefficacia in quanto priva di motivazioni a supporto.

Ad esito della verifica di controllo ordinaria AIA e dei sopralluoghi svolti il giorno 15/12/2022 presso le aree di deposito temporaneo, il gruppo Ispettivo, nel Rapporto Conclusivo (prot. ISPRA n. 155503/2023 del 23/03/2023) ha segnalato dei rilievi che sono alla base della proposta di diffida e successiva diffida disposta con prot. MASE n 46016 del 27-03-2023.

Orbene, i rilievi che vengono mossi al Gestore non fanno riferimento in alcun modo alla mancata ottemperanza circa l'indicazione delle "quantità massime stoccabili".

Tuttavia l'Ente di Controllo, nel richiamare le prescrizioni ritenute violate, al punto 2, ne riporta sommariamente i contenuti<u>:</u>

 prescrizioni n. 112 a pag. 131 e n. 128 punto c) a pag. 134 del PIC parte integrante del DM 171/2018 che prevedono di implementare la cartellonistica nelle aree di deposito temporaneo con chiara identificazione di quantità massime stoccabili, codice EER, stato fisico, caratteristiche di pericolosità e norme di comportamento per la manipolazione;

Di seguito il testo delle prescrizioni citate:

(112) Tutte le aree di deposito temporaneo devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante le quantità massime stoccabili, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.



(128) Fermo restando tutti gli adempimenti non espressamente prescritti di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. applicabili al caso in esame, il Gestore è tenuto al mantenimento e/o rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:

c) ciascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;

Come si può vedere, entrambe le prescrizioni hanno per oggetto la cartellonistica delle aree di stoccaggio, tuttavia, solo nella p. 112, viene citata l'indicazione delle "quantità massime stoccabili", mentre nella seconda, oltre ad esser citato il rispetto di tutti gli adempimenti alla parte del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. applicabili al caso in esame, tra le prescrizioni tecniche da adottare in riferimento alla cartellonistica, non viene riportata la necessità di indicare le quantità massime stoccabili.

Si fa notare inoltre come in particolare, quando indicato alla p. 128 punto c), ovvero che si applicano tutti gli adempimenti alla parte del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. applicabili al caso in esame, esclude in effetti dalle prescrizioni tecniche legate alla cartellonistica, la necessità (a prescindere dalla norma) di indicare i quantitativi massimi, così come nel caso specifico api di autorizzazione alla gestione dei rifiuti con deposito temporaneo e criterio temporale, senza tuttavia escludere, nel caso di eventuale scelta futura circa l'adozione del criterio quantitativo, di dover (per norma) indicare i quantitativi massimi stoccabili nelle aree di deposito temporaneo.

Solo in quest'ultimo caso, ovvero criterio quantitativo diverso dal criterio temporale attualmente autorizzato, anche la prescrizione 112 risulterebbe completamente applicabile.

Tale interpretazione data dal Gestore, trova infatti anche riscontro nella nota ISPRA prot. 39746/2023 del 19/07/2023 - "Verifica delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MASE Prot. 116298 del 17/07/2023", dove l'Ente di Controllo si è trovato a dover valutare l'ottemperanza della prescrizione 112 in relazione all'"indicazione del quantitativo massimo staccabile, solo a seguito della nota api di riscontro alla diffida (prot. api prot. 463/2023 del 26-04-2023) e, pur dando una propria interpretazione sull'incoerenza della specifica prescrizione con il più generale quadro prescrittivo, chiede al MASE l'interpretazione autentica, al fine di dirimere ogni dubbio, e scrive:

"la richiesta di indicare i quantitativi massimi stoccabili è in contrasto con l'art.185-bis del D.Lgs. 152/2006 sui depositi temporanei e quindi anche con la prescrizione 108 del PIC che statuisce che il Gestore può avvalersi solo del deposito temporaneo gestibile con il criterio temporale.

Pertanto, questo Servizio chiede a codesta Autorità Competente l'interpretazione autentica del contenuto delle prescrizioni n.112 e n. 128 punto c) in connessione alla imposizione aggiuntiva rispetto a quanto previsto per i depositi temporanei gestibili solo con il criterio temporale, come previsto dalla prescrizione 108, di indicare i quantitativi massimi stoccabili all'interno degli stessi."

E' evidente che il mancato rilievo sulla mancata indicazione della "quantità massima stoccabile" nella cartellonistica delle aree, ad esito della verifica annuale e nella proposta di diffida (prot. ISPRA 15150/2023 del 22/03/2023), dimostra che la situazione riscontrata per tale specifico aspetto non fosse elemento giudicato di inottemperanza da ISPRA/ARPAM, ma elemento subentrato successivamente, a seguito di chiarimenti api sull'applicazione/applicabilità di ciascuna delle prescrizioni richiamate nella diffida, richiesta di ISPRA circa interpretazione autentica del contenuto all'Autorità Competente e ultimo riscontro del MASE in merito all'argomento.

Stante quanto sopra, si ritiene che vi sia un difetto di motivazione nel ritenere sussistere la diffida in oggetto. Inoltre, la diffida prot. MASE n. 46016 del 27-03-2023 è da ritenersi superata e tutte le altre prescrizioni risultano adempiute entro i tempi.



Si evidenzia altresì un ulteriore aspetto che aveva reso il Gestore confidente di aver correttamente e completamente adempiuto anche alla prescrizione 112, in virtù della congruenza con i documenti presentati da api ed acquisiti dal MATTM per la stesura ed il rilascio del decreto di AIA, come difatti di seguito nel dettaglio

 Scheda B.12.1 Aree di deposito temporaneo di rifiuti che riporta nella colonna "Capacità di stoccaggio (m3)":

"Le capacità di stoccaggio variano in funzione del singolo CER e delle modalità di stoccaggio più idonee adottate, non risulta quindi quantificabile la volumetria di stoccaggio disponibile"

Ancora, più nel dettaglio, di seguito la tabella:

B.1	B.12.1 Aree di deposito temporaneo di rifiuti						
Se s	senti aree di de i indicare la ca	pacità di stoco		si 🖾	a <sup>b</sup> ):		
N° 21 e2	mpilare la segu Nome identificativo area	Georeferenz iazione (tipo di coordinate)	Capacità di stoccaggio (m²) <sup>2</sup>	Super ficie (m²)	Caratteristiche (Pavimenazione, copertura, cordolatura, recoursese, плита raccolia acque теко, ccc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Modalita di avvio a smaltimento/ recupero (criterio Temporale T/ Quantitativo Q)
1	Ex Magazzino	2389671,58 6/4832935, 682 Gauss Boaga	Le capacità di stoccaggio vanano in funzione del singolo CER e delle modalità di stoccaggio più idonee adottate, non risulta quindi quantificab ile la volumetria di stoccaggio disponibile.	di stoccaggio variano in	Pavimentazione, cordolatura, recinzione, collettamento rete fognaria, parziale copertura (50mq)	05.01.03, 05.01.16, 05.01.17, 08.03.18, 12.01.13, 12.01.16, 12.01.17, 13.01.10, 13.02.05, 13.03.07, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.10, 15.01.11, 15.02.02, 15.02.03, 16.01.07, 16.02.13, 16.02.14, 16.03.03, 16.03.04, 16.03.05, 16.03.06, 16.05.09, 16.06.01, 16.06.02, 16.06.04, 16.08.02, 16.08.03, 16.08.04, 16.08.07, 17.02.03, 17.02.04, 17.04.05, 17.04.11, 17.06.03, 17.06.04, 19.09.04, 19.09.05, 19.13.01, 19.13.02, 19.13.05, 19.13.06, 20.01.21, Altri CER idonei all'area di deposito	τ
2	Area logistica	2389326,98 4/4833066. 023 Gauss Boaga		CER e delle modalità di stoccaggio più idonee	Re delle dadità di occaggio di idonee cordolatura, recinzione, collettamento rete fognaria, parziale 19.13.01, 19.1	05.01.03, 05.01.06, 05.01.09, 05.01.17, 16.03.03, 16.03.04, 16.03.05, 16.03.06, 16.08.02, 16.08.03, 16.08.04, 16.08.07, 17.02.03, 17.02.04, 19.09.04, 19.09.05, 19.13.01, 19.13.02, 19.13.05, 19.13.06, Altri CER idonei all'area di deposito	٢
3	Ex Sfere GPL	2388739,11 3/4833311, 939 Gauss Boaga		700	Pavimentazione, cordolatura, recinzione, fognatura segregata	05.01.03, 05.01.17, 12.01.16, 12.01.17, 16.03.03, 16.03.04, 16.08.02, 16.08.03, 16.08.04, 16.08.07, 16.11.05, 16.11.06, 17.02.01, 17.02.03, 19.09.04, 19.13.05, 19.13.06, Altri CER idonei all'area di deposito	Ť
4	TK59 lato monte	2389755,33 3/4832928, 973 Gauss Boaga			Pavimentazione, cordolatura, recinzione, fognatura segregata	17.05.03, 17.05.04, Altri CER idonei all'area di deposito	Ţ
5	Ex Sartori	2389848,10 2/4832986, 514 Gauss Boaga		350	Pavimentazione, cordolatura, recinzione, fognatura segregata	17.03.02, 17.09.03, 17.09.04, Altri CER idonel all'area di deposito	Т



Se s	senti aree di de i indicare la ca	pacità di stoc		si 🛭 essiva (r	n³):		
or ea	mpilare la segu Nome identificativo area	Georeferenz iazione (tipo di coordinate)	Capacità di stoccaggio (m²) <sup>2</sup>	Super ficie (m²)	Caratteristiche (Parume mazzone, copertura, condokatura, recontaine, matema raccolta acque meseo. ecc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Modalita di avvio a smaltimento recupero (criterio Temporale I Quantitativo O)
6	TK 60 lato mare	2388917,46 4/4833573, 170 Gauss Boaga		560	Pavimentazione, cordolatura, recinzione, fognatura segregata	16.02.14, 17.04.05, Altri CER idonei all'area di deposito	т
7	Infermeria	2389131,21 5/4832886, 085 Gauss Boaga		=	Presso locale adibito ad infermeria	18.01.03, 18.01.09	T
·2:	Altre aree interne al sito	_		-	Idonee alle tipologia di rifiuti a cui sono destinate	Rifiuti idonei alla specifica area individuata	T

Proprio sulla base delle informazioni fornite dal gestore, nella **prescrizione 107** il MATTM ha inserito l'estratto della tabella comunicata dal Gestore, **tralasciando la colonna relativa alla Capacità di stoccaggio, né inserendo la richiesta (prescrizione) di integrarla con ulteriori informazioni** (come fatto in altri contesti):

в.Агся	Identificazione	Superficie (m²)	Tipologia rifluti stoccati (CER)	Modalità di gestione dichiarata dal Gestore
Ţ	Ex Magazzino	1,800	05.01.03, 05.01.16, 05.01.17, 08.03.18, 12.01.13, 12.01.16, 12.01.17, 13.01.10, 13.02.05, 13.03.07, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.10, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.10, 15.01.11, 15.02.02, 15.02.03, 16.01.07, 16.02.13, 16.02.14, 16.03.03, 16.03.04, 16.03.05, 16.03.06, 16.05.09, 16.06.01, 16.06.02, 16.06.04, 16.08.02, 16.08.03, 16.08.04, 16.08.07, 17.02.03, 17.02.04, 17.04.05, 17.04.11, 17.06.03, 17.06.04, 19.09.04, 19.09.05, 19.13.01, 19.13.02, 19.13.05, 19.13.06, 20.01.21, Altri CER idonei all'area di deposito	Criterio temporale
2	Area logistica	1*350	05.01.03, 05.01.06, 05.01.09, 05.01.17, 16.03.03, 16.03.04, 16.03.05, 16.03.06, 16.08.02, 16.08.03, 16.08.04, 16.08.07, 17.02.03, 17.02.04, 19.09.04, 19.09.05, 19.13.01, 19.13.02, 19.13.05, 19.13.06, Altri CER idone; all'area di deposito	Criterio temporale
3	Ex sfere GPL	700	05.01,03, 05.01,17, 12.01,16, 12.01,17, 16.03,03, 16.03,04, 16.08.02, 16.08.03, 16.08.04, 16.08.07, 16.11.05, 16.11.06, 17.02.01, 17.02.03, 19.09.04, 19.13.05,	Criterio temporale


n.Area	Identificazione	Superficie (m³)	Tipologia rifluti stoccati (CER)	Modalità di gestione dichiarata dal Gestore
			19.13.06. Altri CER idonei all'area di deposito	
4	TK59 late	750	17,05,03, 17,05,04, Altri CER idonoi all'area di deposito	Criterio temporale
ž	Ex Sartori	350	17.03.02, 17.09.03, 17.09.04, Altri CER idonei all'area di deposito	Criterio temporale
<u>6</u>	TK60 lato mare	560	16.02,14, 17.04,05, Altri CER idonei all'area di deposito	Criterio lemporale
7	Infermeria		18.01.03, 18.01.09	Criterio temporale



Cosicché, ne deriva che, la parte di prescrizione 112 relativa all'identificazione delle quantità massime stoccabili può essere applicabile solo se considera il criterio dei metri quadri di superficie disponibile (indicata in prescrizione 107) ed il Gestore ha già dato prova di ottemperanza con la nota di riscontro alla diffida con l'inserimento nella cartellonistica delle aree di deposito temporaneo l'indicazione della superfice massima per lo stoccaggio.

Ancora, la parte di prescrizione 112 relativa all'identificazione delle quantità massime stoccabili può non ritenersi applicabile se da intendersi definita in volume, per le motivazioni inoltrate dal Gestore in sede di *iter* di rinnovo dell'AIA e <u>fintanto che resta approvato il criterio temporale per la gestione dei depositi temporanei.</u>

Di seguito si riporta a corredo un esempio di cartellonistica delle aree di deposito implementata dal Gestore e fornito ad ISPRA:





In conclusione, sulla base di tutto quanto scritto, argomentato e documentato questo Gestore non ritiene che sia applicabile al caso di specie la diffida in questione della quale chiede l'annullamento, con ogni più ampia riserva, in caso contrario, di iniziativa giudiziaria.

Chiede inoltre a Codesto Spett.le Ministero, tenuto conto delle argomentazioni riassuntive tutte contenute nella presente nota, di <u>ritenere superata la prima diffida per comprovata assenza di rilievi sulla mancata indicazione della "quantità massima stoccabile" nella cartellonistica delle aree di deposito temporaneo.</u> Tale elemento risulta infatti subentrato solo successivamente.

Chiede infine a Codesto Spett.le Ministero se ritiene sufficiente l'indicazione sulla cartellonistica della "superficie massima di stoccaggio" (coma da evidenze fotografiche già inoltrate), ovvero se ritiene che codesto Gestore sia tenuto ad indicare comunque, nella cartellonistica, il quantitativo massimo in volume anche in regime di criterio temporale dei depositi temporanei, avvisando sin d'ora però che non potrà mai essere un valore se non puramente indicativo/teorico, ricavato attraverso la proiezione in altezza della superficie già indicata, anticipando ulteriormente, ad ogni buon conto, già nella presente, che tale altezza può essere ipotizzata al massimo in 3 metri.

Distinti saluti.

"api raffineria di ancona" S.p.A.
Il Direttore
(Ing. Pierfilippo Amurri)